

Votazione popolare del 20 maggio 1979



Spiegazioni

pagina 2

1 Riforma delle finanze federali

pagina 12

2 Revisione della legge nucleare

pagina 19

dell'autorizzazione di massima per una durata limitata non equivale al diniego della medesima.

Art. 13 Referendum, entrata in vigore, validità

¹ Il presente decreto è d'obbligatorietà generale; esso sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

³ Il presente decreto vige sino all'entrata in vigore d'una nuova legge per l'energia nucleare, ma non oltre il 31 dicembre 1983.

La riforma delle finanze federali

Il 15 dicembre 1978, le Camere federali hanno adottato un nuovo disciplinamento dell'imposta sulla cifra d'affari e di quella federale diretta. Poichè si tratta di modificazioni costituzionali, la decisione del Parlamento deve essere sottoposta al voto del popolo e dei Cantoni.

Necessità di un riordinamento delle finanze federali

Da parecchi anni e nonostante una politica di risparmio, la cassa federale registra disavanzi considerevoli. La situazione non può essere ulteriormente tollerata poichè la Confederazione deve pagare alti interessi sui propri debiti. Inoltre, la carenza di risorse finanziarie impedisce alla Confederazione di adempiere i compiti che le incombono, segnatamente nei campi dove deve manifestarsi la solidarietà confederale. Ad esempio, la Confederazione non dispone di riserve che le consentano di intervenire efficacemente a tutela dell'impiego in caso di crisi economica. Non si deve d'altronde dimenticare che disavanzi considerevoli rischiano di provocare il ritorno dell'inflazione. Il Consiglio federale e le Camere sono d'accordo: l'equilibrio delle finanze federali deve essere ripristinato.

Necessità di porre ancora freno alle uscite


Numerosi provvedimenti di risparmio già sono stati decisi e attuati. Ancorchè parecchi nuovi compiti siano stati affidati alla Confederazione, da anni il Consiglio federale e il Parlamento hanno rigorosamente applicato il blocco dell'effettivo del personale. Sono stati pure ridotti i sussidi ai Cantoni. Il prezzo del pane e degli abbonamenti ferroviari è aumentato. Inoltre, il Consiglio federale ha provveduto a comprimere considerevolmente le spese in sede di elaborazione del preventivo. Ora possiamo accertarne i risultati: le uscite del 1978 sono inferiori a quelle del 1976.

Il risparmio non basta

Nonostante la compressione delle spese, il disavanzo permane. Orbene, anche il risparmio ha i suoi limiti. Nuove restrizioni colpirebbero duramente i Cantoni, i consumatori e i produttori, i quali dovrebbero assumersi gli oneri che la Confederazione non potrebbe più sopportare.


Occorrono quindi nuove entrate, indispensabili anche perchè la Confederazione deve far fronte ai nuovi compiti che le sono stati affidati. Infine, anche l'adempimento dei compiti tradizionali

1960



La ripartizione delle uscite della Confederazione è mutata. Ancora nel 1960 la Confederazione spendeva il 57% per scopi propri, come difesa nazionale, personale, remunerazione di capitali...

1979



... nel 1979, invece, essa dispone soltanto di un terzo per far fronte a questi compiti. Quasi un terzo dei propri introiti (28%) è versato attualmente ai Cantoni (1960: 17%); il rimanente (37%) è devoluto alle opere sociali, alle casse ammalati, alla costruzione delle strade nazionali, ai trasporti pubblici ecc. (1960: 26%).

diviene vieppiù costoso, in particolare nel campo della difesa nazionale, dell'agricoltura e della cooperazione allo sviluppo.

Altri esempi possono però essere citati:

Sicurezza dell'impiego

La Confederazione fa considerevoli ordinazioni di materiali e costruzioni all'economia nazionale. Negli ultimi anni, vista la situazione economica, tali spese hanno raggiunto una cifra elevata. Nel 1979, superano i quattro miliardi. Grazie a queste ordinazioni, migliaia di piccole e medie aziende possono conservare inalterato l'effettivo del loro personale.

Previdenza sociale

Anche le uscite per la previdenza sociale sono aumentate. Annualmente, la Confederazione sborsa oltre tre miliardi per le opere sociali (in particolare AVS e AI) e per la riduzione dei premi dell'assicurazione malattia. Trattasi di un buon collocamento a beneficio dei vecchi, degli invalidi e degli ammalati.

Esportazioni; turismo

Più di un franco su tre degli introiti della nostra economia proviene dall'estero. Tutti siamo dunque interessati al buon andamento delle esportazioni e del turismo. Orbene, proprio questi rami economici si trovano da qualche tempo in gravi difficoltà dovute all'alta quotazione del franco e alle fluttuazioni dei corsi dei cambi. La Confederazione, nell'interesse generale, accorda il suo aiuto per attenuare tali difficoltà, ad esempio mediante la garanzia dei rischi delle esportazioni.

Trasporti

Per legge, la Confederazione deve coprire il disavanzo delle FFS e assumere parzialmente quello delle ferrovie private. Senza l'aiuto della cassa federale, si dovrebbe rinunciare all'esercizio di importanti tronchi della rete ferroviaria - a scapito soprattutto delle regioni economicamente deboli - oppure aumentare considerevolmente i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti ferroviari.

Com'è il nuovo ordinamento delle finanze?

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale propongono

- di sostituire all'imposta sulla cifra d'affari (ICA) un'imposta sul valore aggiunto, a contare dal 1° gennaio 1980, e
- di ridurre simultaneamente l'imposta federale diretta (imposta per la difesa nazionale) per i redditi piccoli e medi e di aumentarla per i redditi elevati.

L'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

L'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto garantirà alla Confederazione i mezzi che le occorrono per adempiere i suoi compiti. Sarà così possibile compensare la diminuzione di introiti conseguente all'abbattimento graduale dei dazi sulle merci importate da un gran numero di Paesi. Infine, il sistema della nuova imposta renderà più competitivi i prodotti svizzeri rispetto a quelli della concorrenza estera, contribuendo così al mantenimento dell'occupazione. Infatti, l'attuale imposta sulla cifra d'affari sfavorisce le imprese svizzere sui mercati interno ed esterni in quanto

grava anche i beni d'investimento (edifici industriali, macchine ecc.). Ne consegue un rincaro dei costi di produzione degli articoli svizzeri; l'inconveniente sarà soppresso con l'introduzione dell'imposta sul valore aggiunto. Visto che questa imposta graverà parimente talune prestazioni di servizi, Consiglio federale e Parlamento sono in grado di proporre al popolo e ai Cantoni aliquote d'imposta relativamente modiche:

- 2,5% per beni di consumo corrente (derrate alimentari, medicinali, libri, giornali ecc.),
- 5% per le prestazioni del ramo alberghiero,
- 8% per le altre merci e per talune prestazioni.

Saranno esenti da imposta, per esempio:

- le pignoni
- le cure sanitarie

- Le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto sancite nella Costituzione sono aliquote massime. Un eventuale aumento dovrà quindi essere approvato dal popolo e dai Cantoni.
- Il Consiglio federale può ridurre tali aliquote se la situazione economica lo richiede.

Deduzioni di carattere sociale

	<i>ordinamento attuale</i>	<i>ordinamento previsto</i>
Coniugati	Fr. 2 500.—	Fr. 4 500.—
Per ogni figlio	Fr. 1 200.—	Fr. 2 500.—
Per ogni persona bisognosa	Fr. 1 200.—	Fr. 2 000.—
Per i premi d'assicurazione e gli interessi sui capitali a risparmio (in totale)		
- celibi	Fr. 2 000.—	Fr. 2 000.—
- coniugati	Fr. 2 000.—	Fr. 3 000.—
Per i proventi del lavoro della moglie	Fr. 2 000.—	Fr. 4 500.—

- le assicurazioni
- il trasporto di persone.

Effetti sui prezzi


Poichè l'imposta sul valore aggiunto sostituirà quella sulla cifra d'affari, i prezzi risulteranno soltanto debolmente maggiorati. Il rincaro, ossia l'aumento dell'indice dei prezzi, sarà al massimo dell'ordine dell'1 per cento. Esso sarà tuttavia attenuato dall'adeguamento della maggior parte dei salari, come anche delle rendite AVS e AI. Speciali provvedimenti di vigilanza dei prezzi impediranno abusi all'atto dell'istituzione dell'imposta sul valore aggiunto.

NUOVO DISCIPLINAMENTO DELL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA

Il nuovo disciplinamento dell'imposta federale diretta (imposta per la difesa nazionale) ridurrà l'onere fiscale di oltre il 95 per cento dei contribuenti. I contribuenti piccoli e medi beneficeranno di un'agevolazione di circa 350 milioni di franchi. Per contro, le persone con reddito elevato dovranno versare altri 50 milioni di franchi alla cassa federale.

Il nuovo sistema comporta un forte aumento delle deduzioni di carattere sociale:

Nel nostro Paese, i compiti dello Stato sono ripartiti fra Confederazione, Cantoni e Comuni. Il grafico illustra l'entità delle uscite per i principali compiti durante il 1977, nonché il rapporto di ripartizione fra Confederazione, Cantoni e Comuni.



- a Insegnamento e ricerca
- b Previdenza sociale
- c Trasporti e energia
- d Salute pubblica
- e Difesa nazionale
- f Protezione dell'ambiente
- g Agricoltura

Una nuova deduzione di 3000 franchi è introdotta in favore dei contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone a carico.

Aumento degli ammontari di reddito esonerati dall'imposta federale diretta

In considerazione delle deduzioni di carattere sociale, l'ammontare del reddito esente da imposta sarà superiore a quello attuale, come lo indicano gli esempi seguenti:

	ordinamento attuale	ordinamento previsto
- celibi	Fr. 10 800.—	Fr. 16 700.—
- coniugati con due figli, senza reddito del lavoro della moglie	Fr. 16 800.—	Fr. 27 300.—
- coniugati con due figli, con reddito del lavoro della moglie	Fr. 19 000.—	Fr. 32 000.—

Conseguenze del nuovo ordinamento per il contribuente

Le conseguenze del nuovo ordinamento dell'imposta federale diretta sono le seguenti, ad esempio per un contribuente coniugato con due figli, senza reddito del lavoro della moglie:

Reddito	Imposta attuale	Imposta secondo l'ordinamento previsto	Riduzione d'imposta
Fr. 30 000.—	Fr. 154.85	Fr. 50.—	68%
Fr. 40 000.—	Fr. 457.40	Fr. 225.—	51%
Fr. 60 000.—	Fr. 1 595.40	Fr. 1 125.—	29%
Fr. 80 000.—	Fr. 3 348.80	Fr. 2 825.—	16%

L'imposizione delle persone giuridiche (imprese) con bassi o medi redditi sarà ridotta; per contro, le società con alti redditi dovranno sopportare un onere fiscale maggiore.

I Cantoni continueranno a ricevere il 30 per cento del gettito dell'imposta federale diretta; tuttavia, la chiave di ripartizione sarà modificata in modo che risulti più favorevole ai Cantoni di debole capacità finanziaria.

CRITICHE DEGLI AVVERSARI

In occasione delle discussioni alle Camere federali, sono state mosse diverse obiezioni a questo ordinamento finanziario.

A dire di taluni, il progetto non si distingue fundamentalmente da quello respinto nel 1977. L'IVA deve essere respinta in quanto rincarerebbe i prezzi e i costi di produzione. Altri ritengono il progetto antisociale e squilibrato. Lo sgravio dei redditi bassi sarebbe insignificante. Inoltre, si dovrebbe gravare anche il traffico stradale. Infine, si chiede una maggiore imposizione delle banche per compensare il fatto che il credito bancario non è colpito dall'IVA.

RISPOSTA DEL CONSIGLIO FEDERALE

● Dopo la votazione del 12 giugno 1977, il Consiglio federale e il Parla-

mento hanno anzitutto deciso nuovi provvedimenti per limitare le uscite. Oggi essi presentano un progetto ben più sopportabile per il contribu-

ente e comportante un rincaro massimo dell'uno per cento.

Confronto con il progetto del 1977:

	<i>Progetto del 12 giugno 1977</i>	<i>Progetto attuale</i>
Aliquota dell'imposta sul valore aggiunto	3/6/10%	2,5/5/8%
Prestazioni di banche, avvocati, notai e uffici fiduciari (consulenza, amministrazione di patrimoni ecc.)	esenti da imposta	assoggettati all'imposta
Oneri amministrativi dei contribuenti		semplificazioni suppletive per le piccole imprese
Maggiori entrate a contare dal 1981 (tenuto conto degli sgravi consentiti sull'imposta federale diretta)	2,6 miliardi	1,3 miliardi
Nel nuovo progetto le deduzioni sociali per l'imposta per la difesa nazionale risultano ancor più favorevoli.		

- Le uscite della Confederazione sono state reiteratamente comprese negli ultimi anni; un'ulteriore riduzione andrebbe a carico dei Cantoni, delle regioni e delle cerchie di popolazione già svantaggiate e colpirebbe inoltre il mercato del lavoro.
- Il Parlamento ha incaricato il Consiglio federale di studiare entro la fine del 1979 le possibilità per un'imposizione suppletiva delle banche. D'altronde, nel 1978, le tasse di bollo sui titoli sono state aumentate del 50 per cento. L'imposta preventiva è la più elevata d'Europa. Infine, le prestazioni fatte dalle banche a titolo di consulenza o di amministrazione di beni sottostanno all'IVA.

- L'imposizione suppletiva del traffico stradale sarà studiata nel quadro della concezione globale dei trasporti.

Il rigetto della riforma proposta porrebbe la Confederazione in una situazione finanziaria assai precaria in quanto si dovranno dare per scontati gravi disavanzi. Inoltre, dovrà essere differita o potrebbe essere addirittura compromessa la realizzazione di compiti urgenti.

Il Consiglio federale e l'Assemblea federale ritengono che il nuovo disciplinamento finanziario, combinato con una gestione parsimoniosa dei fondi dello Stato, consentirà di riequilibrare il bilancio federale a contare dal 1981.

La revisione della legge sull'energia nucleare

La legge sull'energia nucleare, che risale al 1959, doveva essere riveduta; il Consiglio federale e l'Assemblea federale hanno quindi provveduto a modificarla. Contro tale revisione è stato però interposto referendum, cosicché il popolo è chiamato a pronunciarsi.

IL PERCHÈ DELLA REVISIONE DELLA LEGGE

Negli ultimi anni, molti problemi connessi con l'energia nucleare hanno viepiù preoccupato il pubblico e le autorità. Numerosi erano gli interrogativi: Quante centrali nucleari vanno costruite? Dove depositare le scorie radioattive? In caso di sinistro, i danni risultano sufficientemente coperti? Quale sarà il destino degli impianti messi fuori servizio? Orbene, tutti questi interrogativi hanno condotto a una reimpostazione della procedura d'autorizzazione. Sempre per preoccupazioni analoghe, talune cerchie avevano promosso, tempo fa, un'iniziativa popolare concernente la costruzione e l'esercizio di impianti nucleari. L'accettazione di tale iniziativa avrebbe praticamente impedito la costruzione di nuove centrali nucleari e posto in forse la continuazione dell'esercizio degli impianti esistenti. Il 18 febbraio 1979, però, il popolo e i cantoni l'hanno respinta. Il Consiglio federale e i Consigli legislativi, dal canto loro, seguendo una linea diversa da quella estrema tracciata dall'iniziativa, propongono,

con la revisione della legge nucleare, una soluzione mediana.

FINALITÀ' DELLA REVISIONE

La revisione procura i vantaggi seguenti:

- Soltanto con l'approvazione dell'Assemblea federale si possono costruire nuove centrali nucleari e depositi di scorie radioattive.
- L'Assemblea federale concede la propria approvazione soltanto se la costruzione risulta indispensabile all'approvvigionamento energetico della Svizzera.
- All'atto dell'autorizzazione, il deposito di scorie radioattive in luoghi sicuri deve essere garantito a lunga scadenza. I produttori di scorie devono provvedere all'eliminazione delle medesime, sopportandone i costi.
- L'autorizzazione di sistemare un impianto nucleare va accordata soltanto se esiste un progetto preciso di messa fuori servizio e di smantellamento. Inoltre, il proprietario deve mettere a disposizione, già durante il periodo d'esercizio, i fondi per finanziare la demolizione.
- Durante la procedura d'autorizzazione, qualsiasi persona domiciliata in Svizzera può muovere obiezioni contro la costruzione di una centrale nucleare o la sistemazione di un deposito di scorie radioattive: nella

prima fase procedurale, contro il rilascio dell'autorizzazione; nella seconda fase, contro le conclusioni dei pareri e rapporti peritali, motivanti la decisione del Consiglio federale e dall'Assemblea federale.

Normativa per Kaiseraugst, Graben, Verbois

- Ogni cittadino potrà ancora presentare obiezioni.
- Deve essere fornita la prova del bisogno.
- Il deposito definitivo di scorie radioattive deve essere garantito con piena sicurezza.
- Deve esistere un progetto concreto che garantisca lo smantellamento degli impianti messi fuori esercizio.

ARGOMENTI INVOCATI DAGLI AVVERSARI E RISPOSTE DEL CONSIGLIO FEDERALE

Gli avversari della revisione generale fanno segnatamente valere quanto segue:

1. La revisione mira unicamente a gettare polvere negli occhi di chi critica l'impiego dell'energia nucleare. Il diritto della popolazione di partecipare alle decisioni concernenti la costruzione di centrali nucleari non è affatto ampliato.
- Invero, la revisione non prevede la consultazione popolare per l'autorizzazione di costruire centrali nucleari; tuttavia, la decisione vien trasferita da un dipartimento della amministrazione federale ai deputati del Consiglio nazionale e del Consiglio degli Stati, eletti dal popolo. Inoltre, ogni cittadino può partecipare direttamente alla procedura d'autorizzazione, mediante le obie-

zioni, non soltanto contro la domanda d'autorizzazione, bensì anche contro i rapporti peritali di qualsiasi genere (fabbisogno energetico, ambiente, deposito di scorie, ecc.).

2. La prova del fabbisogno è una vera farsa. Infatti, coloro cui spetterà determinare se una centrale risponde a un bisogno, saranno comunque persone vicine alle cerchie dell'economia energetica.
- Per l'esame del fabbisogno, il Consiglio federale prevede invece una commissione speciale, includente anche gli specialisti della protezione ecologica e delle energie alternative. Nella determinazione del fabbisogno sarà tenuto conto del possibile risparmio d'energia, della sostituzione del petrolio, come anche dello sviluppo delle nuove forme d'energia.

3. Il deposito di scorie fortemente radioattive solleva problemi ancora insoliti.

- Finora le scorie fortemente radioattive erano depositate all'estero; tale soluzione resta applicabile anche nei prossimi anni, in ogni caso almeno fino al 1990. Comunque il problema del deposito di scorie fortemente radioattive è oggetto di intense ricerche nel mondo intero. Ove, nei prossimi anni, non si trovasse una soluzione adeguata, bisognerebbe, in virtù del decreto federale presentato al popolo, e contrariamente a quanto sancito nell'attuale legge nucleare, rinunciare alla costruzione di nuove centrali nucleari. In siffatto caso, inoltre, non potrebbe essere concessa alcuna autorizzazione d'esercizio per le centrali di Kaiseraugst, di Graben e di Verbois.

4. La modificazione della legge non introduce una responsabilità illimitata.


- Nell'insieme degli Stati occidentali, la responsabilità in caso di sinistri nucleari è limitata. In Svizzera, tuttavia, una commissione peritale ha allestito un progetto di normativa che prevede l'istituzione della responsabilità illimitata.

CONSEGUENZE DI UN EVENTUALE NO

La reiezione della revisione proposta avrebbe come effetto di mantenere in

vigore immutata la legge attuale. Quindi, la costruzione di centrali nucleari dovrebbe essere autorizzata indipendentemente dal bisogno e il deposito delle scorie radioattive resterebbe retto da norme molto lacunose. Siffatta situazione risulterebbe nefasta per tutti. Per questa ragione l'Assemblea federale ha adottato, a gran maggioranza, il decreto federale che modifica la legge sull'energia nucleare, decreto sul quale siete chiamati a pronunciarvi.

Aumento consumo elettricità, 1970 a 1978 (1970=100%)



Negli ultimi anni il fabbisogno di elettricità è continuato a crescere, e il grafico lo mostra per i principali settori di consumo. La voce «economia» include agricoltura, industria, artigianato e servizi. L'aumento è risultato più spiccato nei due ultimi rami citati: trattasi infatti di soddisfare i bisogni di negozi, uffici, alberghi, ospedali, scuole, stazioni d'epurazione, centri commerciali, ecc.

Riforma dell'imposta sulla cifra d'affari e dell'imposta federale diretta

(Decreto federale del 15 dicembre 1978)

I

La Costituzione federale è modificata come segue:

Art. 41^{ter}

¹ La Confederazione può riscuotere:

- a. un'imposta sulla cifra d'affari di merci e prestazioni, nonché sull'importazione. La legge determina le merci e prestazioni le cui negoziazioni sono imposte secondo l'aliquota normale o ridotta. L'imposta ammonta al massimo all'8 per cento della controprestazione;
- b. un'imposta speciale di consumo sulla cifra d'affari e sull'importazione del petrolio e del gas naturale e dei prodotti della loro raffinazione, come anche dei carburanti per motori, ricavati da altre materie. L'articolo 36^{ter} s'applica analogamente al ricavo dalle imposte sui carburanti per motori.

² Le cifre d'affari che la Confederazione grava d'imposta secondo il capoverso 1 o esenta non possono essere assoggettate a un'imposta analoga nei Cantoni e nei Comuni.

³ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

Art. 41^{quater}

¹ La Confederazione può riscuotere un'imposta federale diretta:

- a. sul reddito delle persone fisiche;
- b. su l'utile, il capitale e le riserve delle persone giuridiche.

² L'imposta federale diretta è riscossa dai Cantoni per conto della Confederazione. Tre decimi del ricavo lordo dell'imposta sono devoluti ai Cantoni;

almeno un quarto della quota devoluta ai Cantoni è assegnato alla perequazione finanziaria intercantonale.

³ Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche vale quanto segue:

- a. l'assoggettamento inizia, il più presto, con un reddito netto di 15 000 franchi;
- b. l'imposta sul reddito complessivo o su elementi del reddito ammonta al massimo al 13,5 per cento;
- c. gli effetti della progressione a freddo sono compensati periodicamente.

⁴ Per l'imposta su l'utile, il capitale e le riserve delle persone giuridiche vale quanto segue:

- a. le persone giuridiche, qualunque sia la loro forma giuridica, sono tassate secondo la loro capacità economica e in modo per quanto possibile uguale;
- b. l'imposta ammonta al massimo all'11,5 per cento dell'utile e al massimo allo 0,8 per mille del capitale e delle riserve.

⁵ Nella determinazione delle tariffe deve essere considerato l'onere costituito dalle imposte dirette, cantonali e comunali.

⁶ L'esecuzione del presente articolo è regolata dalla legislazione federale.

II

Le disposizioni transitorie della Costituzione federale sono modificate come segue:

Art. 8

¹ Con riserva della legislazione federale secondo l'articolo 41^{quater} (imposta federale diretta) rimangono valide le disposizioni vigenti il 31 dicembre 1978 concernenti l'imposta per la difesa nazionale, con le modificazioni che seguono.

² Per l'imposta sul reddito delle persone fisiche vale quanto segue:

- a. le deduzioni ammontano:
 - per persone coniugate, a 4 500 franchi;
 - per ogni figlio, a 2 500 franchi;
 - per ogni persona bisognosa di aiuto, a 2 000 franchi;
 - per contribuenti vedovi, divorziati o celibi che vivono in comunione domestica con figli o persone bisognose di aiuto, a 3 000 franchi;
 - per premi d'assicurazione e interessi da capitali a risparmio, complessivamente:
 - per i celibi, a 2 000 franchi;
 - per i coniugati, a 3 000 franchi;
 - per il reddito del lavoro della moglie, a 4 500 franchi;

b. l'imposta per un anno è di:

sino a 14 999 franchi di reddito	0 fr.;
per 15 000 franchi di reddito	25 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	1 fr. in più;
per 20 000 franchi di reddito	75 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	2 fr. in più;
per 30 000 franchi di reddito	275 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	4 fr. in più;
per 40 000 franchi di reddito	675 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	6 fr. in più;
per 50 000 franchi di reddito	1275 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	8 fr. in più;
per 60 000 franchi di reddito	2075 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	10 fr. in più;
per 70 000 franchi di reddito	3075 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	12 fr. in più;
per 90 000 franchi di reddito	5475 fr.
e per ogni 100 franchi di reddito in più	13,50 fr. in più.

c. la riduzione sull'ammontare delle imposte, concessa sino alla fine del 1978 ai coniugati, è abrogata.

³ Per l'imposta delle persone giuridiche vale quanto segue:

a. le società di capitale e le società cooperative pagano sul reddito netto: un'imposta base del 3,5 per cento; una soprattassa del 3,5 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito del 4 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 2 000 franchi; un'altra soprattassa del 4,5 per cento sulla quota del reddito netto che supera un reddito dell'8 per cento o, se il capitale e le riserve sono inferiori a 50 000 franchi, sulla quota del reddito netto che supera 4 000 franchi;

b. le altre persone giuridiche pagano l'imposta sul reddito secondo le disposizioni per le persone fisiche;

c. l'imposta su il capitale e le riserve delle società di capitale e delle società cooperative, come pure sulla sostanza delle altre persone giuridiche è dello 0,8 per mille.

⁴ Il Consiglio federale adegua il decreto concernente l'imposta per la difesa nazionale alle modificazioni indicate nei capoversi 2 e 3. Aumenta la competenza di condono dei Cantoni a 1 000 franchi.

Art. 9

¹ In deroga all'articolo 41^{ter} capoverso 3, il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione relative all'imposta sulla cifra d'affari secondo l'arti-

colo 41^{ter} capoverso 1 lettera a. Entro sei anni, queste disposizioni sono sostituite da una legge d'esecuzione.

² Le disposizioni del Consiglio federale si attengono ai seguenti principi:

a. Sono soggetti all'imposta gli imprenditori le cui cifre d'affari (compreso il consumo proprio) su territorio svizzero provengano da:

1. negoziazione di merci, compresa l'energia, ad eccezione dell'acqua in condutture;
2. lavori eseguiti a titolo professionale su merci, costruzioni e terreni, eccettuata la lavorazione del suolo per la produzione naturale;
3. trasferimento di merci, per l'uso o il godimento;
4. trasporto e custodia di merci, nonché prestazioni degli spedizionieri;
5. cessione, o trasferimento per l'uso, di brevetti, marchi, campioni, modelli e altri beni immateriali analoghi, eccettuati i diritti d'autore su opere letterarie e artistiche, in quanto non si riferiscano alle prestazioni di cui ai numeri 7 o 12;
6. misurazioni, rilevamenti, esami, lavori di ricerca e di sviluppo relativi alla fabbricazione di merci, all'edilizia o alla creazione di beni immateriali secondo il numero 5;
7. lavori d'architettura e d'ingegneria;
8. consulenza, perizie e rappresentanza in materia giuridica, finanziaria, economica e organizzativa; autenticazione di negozi giuridici, comprese quelle dei notai ufficiali; amministrazione di patrimoni; contabilità per terzi e revisione contabile; è riservato il segreto professionale tutelato dalla legge;
9. messa a disposizione di mano d'opera per attività soggette all'imposta;
10. prestazioni alberghiere;
11. prestazioni di parrucchiere e estetista;
12. prestazioni in materia di pubblicità o d'informazione senza scopo pubblicitario.

b. Sono inoltre imponibili l'importazione di merci e l'ottenimento di servizi dall'estero secondo la lettera a.

c. Sono esclusi dall'assoggettamento all'imposta per le cifre d'affari ottenute in Svizzera:

1. gli imprenditori la cui cifra d'affari secondo la lettera a non supera 40 000 franchi annui;
2. gli imprenditori la cui cifra d'affari secondo la lettera a non supera 500 000 franchi annui, se l'ammontare d'imposta, dopo deduzione dell'imposta precedente, non eccede di regola 2500 franchi annui;
3. gli agricoltori, i selvicoltori, gli orticoltori e i viticoltori, che forniscono prodotti esclusivamente della propria azienda, eccetto i contadini vinificatori, che forniscano annualmente per oltre 40 000 franchi di vino;

4. i commercianti di bestiame;
5. i veterinari e le cliniche veterinarie per gli esami, i trattamenti e le cure degli animali;
6. gli artisti pittori e scultori per le opere d'arte eseguite personalmente.

d. Sono esenti dall'imposta:

1. l'esportazione di merci e le prestazioni eseguite per l'estero, alle condizioni stabilite dal Consiglio federale;
2. le prestazioni di servizi, designate dal Consiglio federale, relative all'esportazione o al transito di merci.

e. L'imposta ammonta:

1. al 2,5 per cento sulle cifre d'affari e sull'importazione di:
 - prodotti commestibili e bevande, eccettuate le bevande alcoliche,
 - bestiame, pollame, pesci,
 - cereali,
 - sementi, bulbi e cipolle da trapianto, piante vive, talee, innesti, come pure fiori recisi e rami, anche in mazzi, corone e articoli simili,
 - foraggi, acidi per l'insilamento, strami, concimi e preparati per la protezione delle piante,
 - medicinali,
 - giornali, riviste e libri;
2. al 5 per cento sulle prestazioni alberghiere;
3. all'8 per cento sulle cifre d'affari e sull'importazione di altre merci, nonché sulle altre prestazioni soggette all'imposta.

Il Consiglio federale può ridurre questi saggi se lo esige lo sviluppo della situazione economica.

f. L'imposta è calcolata sulla controprestazione senza l'imposta sulla cifra d'affari; qualora non vi sia controprestazione o in caso d'importazione, sul valore della merce o della prestazione.

Nel commercio di merci usate, l'imposta può essere calcolata sulla differenza fra il prezzo di vendita e il prezzo d'acquisto. Il Consiglio federale ne stabilisce le condizioni.

g. Il contribuente che impiega le merci, le costruzioni, i terreni o le prestazioni per affari secondo la lettera a in Svizzera o all'estero può dedurre nel suo rendiconto a titolo d'imposta precedente:

1. l'imposta trasferitagli da altri contribuenti,
2. l'imposta pagata sull'importazione di merci o sull'ottenimento di prestazioni di servizi dall'estero.

Il contribuente che impiega nello stesso modo i prodotti agricoli, forestali, orticoli o viticoli acquistati da imprenditori non soggetti all'im-

posta secondo la lettera c numeri 3 e 4, può dedurre 2,5 per cento del prezzo a titolo d'imposta precedente.

h. Il periodo di rendiconto dell'imposta e dell'imposta precedente è, di regola, il trimestre civile.

i. Il Consiglio federale può:

1. autorizzare, in determinati casi, l'assoggettamento spontaneo e l'imposizione spontanea di affari diversi da quelli enumerati nella lettera a, con diritto alla deduzione dell'imposta precedente, se in tal modo si può evitare una considerevole distorsione della concorrenza o semplificare essenzialmente la determinazione dell'imposta da parte del contribuente;
2. ordinare semplificazioni, qualora non ne derivino maggiori entrate fiscali o importanti perdite fiscali, distorsioni considerevoli della concorrenza e complicazioni eccessive del rendiconto d'imposta per altri contribuenti; esso può segnatamente autorizzare le piccole aziende, con una cifra d'affari annua non superiore a 200 000 franchi, a calcolare l'imposta secondo un'aliquota globale, tenendo equamente conto dell'imposta precedente.

³ Il Consiglio federale regola il passaggio dell'imposta sulla cifra d'affari alla sua nuova forma. A tal fine, esso può anche:

- a. limitare, nei primi tempi dopo l'entrata in vigore, la deduzione dell'imposta precedente sui beni d'investimento;
- b. emanare, al massimo per i due anni successivi all'entrata in vigore delle disposizioni esecutive, prescrizioni sulla vigilanza e sull'indicazione dei prezzi.

⁴ Le seguenti modificazioni di altri disposti entrano in vigore simultaneamente alle disposizioni d'esecuzione concernenti l'imposta sulla cifra d'affari:

- a. il sopraddazio sui carburanti destinato al finanziamento delle strade nazionali deve essere incluso nella controprestazione determinante per il calcolo dell'imposta sulla cifra d'affari. Il sopraddazio dev'essere ridotto per compensare tale onere suppletivo sui carburanti e la quota corrispondente delle entrate dell'imposta sulla cifra d'affari proveniente dall'imposizione del sopraddazio dev'essere destinata al finanziamento delle strade nazionali;
- b. l'imposta sulla cifra d'affari relativa ai tabacchi manufatti sarà riscossa secondo le disposizioni d'esecuzione emanate in virtù dei capoversi 1 a 3;
- c. il sopraddazio sulle materie prime birriere e sulla birra è abrogato.

⁵ Il Consiglio federale adatta i disposti toccati dalle modificazioni giusta il capoverso 4.

⁶ Le disposizioni concernenti l'imposta sulla cifra d'affari e l'onere complessivo sulla birra, vigenti il 31 dicembre 1978, sono applicabili fino all'entrata

in vigore delle disposizioni d'esecuzione concernenti la nuova imposta sulla cifra d'affari emanate dal Consiglio federale (cpv. 1 a 3).

III

Le disposizioni menzionate nei numeri I e II entrano in vigore il 1° gennaio 1979, con le seguenti deroghe:

- a. Le disposizioni sull'imposta per la difesa nazionale in vigore il 31 dicembre 1978 sono applicabili:
 1. ai crediti d'imposta per la difesa nazionale del 1979, rispetto alle persone fisiche o giuridiche il cui assoggettamento cessa prima dell'accettazione del presente decreto da parte del popolo e dei Cantoni;
 2. agli ammontari d'imposta per la difesa nazionale calcolati e riscossi alla fonte nel 1979 in base a una speciale procedura di riscossione fiscale per le persone esercitanti un'attività lucrativa in Svizzera senza permesso di domicilio rilasciato dalla polizia degli stranieri.
- b. Il Consiglio federale mette in vigore per il 1° gennaio 1980 le disposizioni esecutive concernenti l'imposta sulla cifra d'affari secondo l'articolo 9 capoversi 1, 2 e 3 lettera a delle disposizioni transitorie della Costituzione federale.

Revisione della legge sull'energia nucleare

(Decreto federale del 6 ottobre 1978)

Sezione 1: Autorizzazione di massima

Art. 1 Oggetto, competenza, tenore

¹ Chi intende costruire un impianto nucleare, ai sensi dell'articolo 1 capoverso 2 della legge federale del 23 dicembre 1959 su l'uso pacifico dell'energia nucleare e la protezione contro le radiazioni (detta qui di seguito «legge»), deve avere un'autorizzazione di massima del Consiglio federale il cui rilascio sottostà all'approvazione dell'Assemblea federale. La costruzione d'impianti per stabilimenti e istituti federali per la ricerca e l'insegnamento è retta dalle prescrizioni a questi applicabili.

² Il rilascio dell'autorizzazione di massima condiziona il rilascio delle licenze di costruzione e di esercizio, di cui all'articolo 4 capoverso 1 lettera a della legge.

³ L'autorizzazione di massima stabilisce:

- a. il sito;
- b. l'impostazione del progetto, segnatamente,
 1. trattandosi di reattori nucleari, il sistema, la categoria di potenza, l'apparato principale di raffreddamento, il criterio per l'eliminazione delle scorie durante l'esercizio e dopo la cessazione di quest'ultimo, nonché la grandezza e la struttura approssimative degli edifici principali;
 2. trattandosi di depositi per scorie radioattive, la capienza, le categorie di scorie, nonché la struttura approssimativa delle costruzioni sotterranee e superficiali.

Art. 2 Validità

¹ L'autorizzazione di massima ha validità limitata.

² La durata di validità può essere prolungata, dal Consiglio federale, se l'attuazione del progetto subisce un ritardo di cui non sia responsabile il titolare dell'autorizzazione di massima.

Art. 3 Condizioni

¹ L'autorizzazione di massima dev'essere negata o sottoposta all'adempimento di condizioni od oneri adeguati, quando:

- a. ciò sia necessario per salvaguardare la sicurezza esterna della Svizzera, rispettare i suoi impegni internazionali o proteggere persone, cose altrui o importanti beni giuridici, compresi gli interessi della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e quelli della pianificazione del territorio;
- b. l'impianto o l'energia in esso prodotta verosimilmente non risponda ad un effettivo bisogno nazionale; nella determinazione di tale bisogno va tenuto conto dei possibili provvedimenti di risparmio energetico, della sostituzione del petrolio con energia nucleare e dello sviluppo di altre forme d'energia.

² L'autorizzazione di massima è accordata per i reattori nucleari soltanto se sono garantiti l'eliminazione sicura e duratura e il deposito definitivo delle scorie radioattive provenienti dall'impianto e sono disciplinati lo spegnimento e l'eventuale smantellamento degli impianti messi in disuso.

³ L'autorizzazione di massima è rilasciata solo a cittadini svizzeri domiciliati in Svizzera e a persone giuridiche rette dal diritto svizzero, con sede in Svizzera e sotto controllo svizzero.

⁴ Il rilascio dell'autorizzazione di massima può essere sottoposto alla condizione che il titolare consenta un impiego adeguato del calore prodotto.

Art. 4 Presentazione e contenuto della domanda

¹ La domanda è presentata per scritto alla Cancelleria federale.

² La domanda deve contenere le indicazioni necessarie al rilascio dell'autorizzazione di massima ed essere corredata di documenti giustificativi.

Art. 5 Pubblicazione della domanda, deposito dei documenti, obiezioni

¹ Il Consiglio federale pubblica la domanda nel Foglio federale e provvede adeguatamente al deposito pubblico dei documenti.

² Ognuno può inoltrare per scritto alla Cancelleria federale, entro 90 giorni dalla pubblicazione, le proprie obiezioni al rilascio dell'autorizzazione di massima. Chi fa uso di tale facoltà non diviene, soltanto per ciò, parte nella procedura.

³ Le obiezioni devono contenere una domanda motivata ed essere corredate dei mezzi di prova disponibili nonché d'un elenco di quelli non disponibili. Esse sono firmate dall'obiettante o dal suo rappresentante.

⁴ Per il rimanente, chiunque sia toccato dalla costruzione o dall'esercizio di un impianto nucleare diviene parte nella procedura giusta la legge federale sulla procedura amministrativa. Il presente decreto non ne pregiudica i diritti di cui nella procedura amministrativa.

⁵ I Cantoni e gli enti pubblici loro subordinati, se toccati dall'autorizzazione di massima e aventi un interesse degno di protezione alla reiezione della medesima, hanno parimente qualità di parte giusta la legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 6 Preavvisi e perizie

¹ Il Consiglio federale chiede, assegnando un congruo termine, il preavviso dei Cantoni e dei competenti servizi federali. Ogni Cantone è tenuto a consultare i comuni interessati e a riprodurne le risposte nel proprio preavviso.

² Il Consiglio federale chiede delle perizie. Queste devono in particolare pronunciarsi su:

- a. la salvaguardia della sicurezza esterna della Svizzera, il rispetto dei suoi impegni internazionali, la protezione di persone, cose altrui e importanti beni giuridici, compresi gli interessi della protezione dell'ambiente, della natura e del paesaggio e quelli della pianificazione del territorio;
- b. il bisogno di cui all'articolo 3 capoverso 1 lettera b);
- c. le possibilità di depositare scorie radioattive;
- d. le obiezioni presentate ed i preavvisi trasmessi.

³ Di norma le spese della perizia sono accollate all'istante.

Art. 7 Pubblicazione di preavvisi e perizie; secondo termine d'obiezione

¹ Il Consiglio federale pubblica nel Foglio federale le conclusioni dei preavvisi e delle perizie. Esso provvede adeguatamente al deposito pubblico, per consultazione, dei testi integrali, eccettuate le parti da tenere segrete giusta l'articolo 27 capoverso 1 della legge federale sulla procedura amministrativa.

² Ognuno può inoltrare per scritto alla Cancelleria federale, entro 90 giorni dalla pubblicazione, le proprie obiezioni alle conclusioni dei preavvisi e delle perizie. La stessa facoltà è data ai Cantoni e ai Comuni interessati. Chi si prevale della facoltà di obiezione non diviene, soltanto per ciò, parte nella procedura.

³ Le obiezioni devono indicare con precisione la conclusione impugnata, essere motivate e corredate dei mezzi di prova disponibili nonché d'un elenco di quelli non disponibili. Esse vanno firmate dall'obiettante o dal suo rappresentante.

⁴ Il Consiglio federale, assegnando un congruo termine, chiede ai Cantoni, ai servizi federali e ai periti di pronunciarsi sulle obiezioni mosse alle loro conclusioni.

⁵ Per il rimanente, chiunque sia toccato dalla costruzione o dall'esercizio di un impianto nucleare diviene parte nella procedura giusta la legge federale sulla procedura amministrativa. Il presente decreto non ne pregiudica i diritti di cui nella procedura amministrativa.

⁶ I Cantoni e gli enti pubblici loro subordinati, se toccati dall'autorizzazione di massima e aventi un interesse degno di protezione alla reiezione della medesima, hanno parimente qualità di parte giusta la legge federale sulla procedura amministrativa.

Art. 8 Decisione del Consiglio federale, approvazione dell'Assemblea federale

¹ Dopo aver esaminato la domanda, come anche i preavvisi, le perizie e le obiezioni, il Consiglio federale decide.

² La decisione di rilascio di un'autorizzazione di massima è pubblicata nel Foglio federale con l'indicazione delle condizioni e degli oneri e con un rapporto esplicativo ed è presentata per approvazione all'Assemblea federale.

Art. 9 Disposti procedurali completivi

Il Consiglio federale definisce le ulteriori modalità della procedura.

Sezione 2:

Scorie radioattive e fondo per lo spegnimento degli impianti

Art. 10 Scorie radioattive

¹ Chiunque produce scorie radioattive deve provvedere, a sue spese, ad eliminarle in modo sicuro; la Confederazione si riserva di provvedervi a spese di costui.

² In procedura speciale, il Consiglio federale accorda l'autorizzazione di procedere a provvedimenti preparativi per l'allestimento di un deposito delle scorie radioattive. La domanda è presentata, con un termine adeguato di consultazione, al Cantone sul cui territorio avvengono i provvedimenti preparativi.

³ Il Consiglio federale regola i particolari. Esso può obbligare i produttori di scorie radioattive ad affiliarsi ad una corporazione di diritto pubblico e a versare congrui contributi per garantire la copertura dei costi di eliminazione delle scorie.

⁴ Il Consiglio federale può, ove occorra, trasferire a terzi il diritto d'espropriazione.

Art. 11 Fondo per lo spegnimento degli impianti

¹ Per garantire il finanziamento dei costi di spegnimento e smantellamento eventuale di impianti in disuso, i proprietari versano contributi a un fondo comune. I contributi sono fissati in modo da coprire le spese.

² Il fondo ha la personalità giuridica. Esso è gestito da una commissione composta al massimo di 11 membri, nominati dal Consiglio federale che esercita la vigilanza. La commissione stabilisce nel singolo caso il contributo al fondo e le prestazioni di quest'ultimo.

³ Il Consiglio federale disciplina le modalità; all'occorrenza può concedere anticipazioni al fondo.

Sezione 3: Disposizioni finali

Art. 12 Diritto transitorio

¹ L'autorizzazione di massima non è richiesta per gli impianti nucleari in esercizio o al beneficio d'una licenza di costruire giusta la legge.

² Per gli impianti con licenza di sito ma ancora senza licenza di costruire, l'autorità, nel quadro della procedura semplificata d'autorizzazione di massima, si limiterà ad esaminare se l'energia prodotta risponda verosimilmente a un effettivo bisogno nazionale che determinerà tenendo conto dei possibili provvedimenti di risparmio energetico, della sostituzione del petrolio con energia nucleare e dello sviluppo di altre forme di energia. L'autorizzazione d'esercizio di tali impianti è concessa soltanto se esiste un progetto che garantisca l'eliminazione sicura e duratura e il deposito definitivo delle scorie radioattive prodotte e sono disciplinati lo spegnimento e l'eventuale smantellamento degli impianti messi in disuso.

³ La revoca della licenza di sito è ammissibile solo in virtù dell'articolo 9 della legge e va pronunciata dal Dipartimento federale dei trasporti, delle comunicazioni e delle energie. Il danno giusta l'articolo 9 capoverso 5 della legge comprende anche le spese fatte in buona fede, in base alla licenza di sito, per ottenere la licenza di costruire. Restano salvi i provvedimenti giusta l'articolo 8 della legge.

⁴ Il titolare della licenza di sito cui, per motivi a lui estranei, è negata l'autorizzazione di massima ha diritto a un equo indennizzo. Il rinvio del rilascio